

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 18.2.2008

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

[Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento](#)

[Articolo 2 – Vincoli applicativi e limiti alla potestà regolamentare](#)

## **CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

### *SEZIONE I - PROCEDURE DI RISCOSSIONE*

[Articolo 3 - Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate](#)

[Articolo 4 – Messi notificatori](#)

[Articolo 5 – Scadenze per la riscossione delle entrate](#)

[Articolo 6 – Modalità di versamento e rimborso](#)

[Articolo 7 – Attività di verifica e controllo del responsabile dell'entrata](#)

### *SEZIONE II - PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA*

[Articolo 8 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora](#)

[Articolo 9 - Riscossione coattiva](#)

[Articolo 10 - Competenze in materia di riscossione coattiva](#)

[Articolo 11 - Dilazioni di pagamento](#)

[Articolo 12 – Esonero dalle procedure](#)

### *SEZIONE III - SANZIONI*

[Articolo 13 – Determinazione delle sanzioni](#)

[Articolo 14 – Sanzioni tributarie-riduzioni](#)

[Articolo 15 – Competenze in materia di atti di accertamento ed atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni](#)

## **CAPO III – TUTELA DEL CONTRIBUENTE**

[Articolo 16 -Diritti del contribuente](#)

[Articolo 17 -Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Provincia](#)

[Articolo 18 - Informazione del contribuente](#)

[Articolo 19 - Conoscenze degli atti e semplificazione](#)

[Articolo 20 -Chiarezza e motivazione degli atti](#)

[Articolo 21 -Sospensione o differimento dei termini](#)

[Articolo 22 - Interpello del contribuente](#)

[Articolo 23 -Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali](#)

## **CAPO IV – STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### *SEZIONE I – Autotutela e accertamenti con adesione*

[Articolo 24 – Esercizio del potere di autotutela](#)

[Articolo 25 – Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione](#)

[Articolo 26 - Competenze in materia di atti di accertamento di tributi ed atti di contestazione e d'irrogazione di sanzioni](#)

[Articolo 27 - Accertamento con adesione](#)

### *SEZIONE II - ATTIVITÀ CONTENZIOSA*

[Articolo 28 - Tutela giudiziaria](#)

[Articolo 29 - Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario](#)

*SEZIONE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE*

[Articolo 30 - Disposizioni transitorie](#)

## **Riferimenti normativi**

# **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1**

### **Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le fasi delle entrate provinciali, anche quelle a natura tributaria, escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali e di altri enti pubblici nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs 267/00, nella Legge 212/00 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei contribuenti" e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.lgs 446/97. Più in particolare vengono disciplinate:

nei confronti dell'utenza attraverso il progressivo sviluppo di forme di e-government e di e-procurement.

A) Le entrate derivanti da:

- Norme tributarie;
- Gestione del patrimonio Provinciale;
- Servizi pubblici a domanda individuale;
- Canoni d'uso compresi proventi e relativi accessori;
- Corrispettivi per concessioni demaniali e del patrimonio disponibile;
- Servizi a carattere produttivo;
- Somme spettanti alla Provincia per disposizioni di Leggi, Regolamenti o a titolo di liberalità;
- Trasferimenti, sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari o altro.

Per quanto riguarda entrate già specificatamente regolamentate quali quelle derivanti dall'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (I.P.T.), quelle derivanti da canoni per occupazione suolo e spazi (Cosap), e quelle derivanti da sanzioni e da canoni idrici, le procedure delle fasi sono quelle previste nei singoli regolamenti e nelle normative specifiche.

B) la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e l'accertamento con adesione per le entrate tributarie in attuazione dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449;

C) le modalità di esercizio del potere di autotutela.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate, sia a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, sia al rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

## **Articolo 2**

### **Vincoli applicativi e limiti alla potestà regolamentare**

1. Il presente Regolamento disciplinante le entrate proprie della Provincia non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione:

- delle fattispecie imponibili,
- dei soggetti passivi;
- dell'aliquota massima dei singoli tributi.

2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti che divengono efficaci come da vigente norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione<sup>1</sup>.

3. Al Consiglio Provinciale compete:

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni

e dei servizi.

- le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ai sensi delle norme vigenti.

4. Alla Giunta Provinciale compete ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione la deliberazione delle:

- aliquote,

- tariffe,

- prezzi.

nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti specifici.

5. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, tariffe e prezzi, sono approvate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote, le tariffe e i prezzi si intendono prorogati di anno in anno<sup>2</sup>.

6. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo<sup>3</sup>.

## **CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

### ***SEZIONE I – Procedure di riscossione***

#### **Articolo 3**

##### **Responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'ente e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione i Dirigenti responsabili dei servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati, con il Piano Esecutivo di Gestione<sup>4</sup>.

2. Il responsabile dell'entrata come sopra individuato cura:

- le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento con proprio provvedimento specifico, e la riscossione.

- la verifica,

- il controllo,

- le sanzioni delle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.

3 In caso di assenza o impedimento o vacanza il Dirigente responsabile è sostituito da altro soggetto individuato con le modalità stabilite dal regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

4. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma quinto lettera a).

5. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi.

6. L'affidamento ai terzi delle attività indicate al comma precedente può avvenire ai sensi dell'articolo 52 comma quinto, lettera b) del D.lgs 15/12/97 n. 446 e del relativo decreto del Ministero delle Finanze emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 52.

7 Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi il responsabile della entrata vigila sulla osservanza della relativa convenzione di affidamento.

8. L'affidamento come da comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi delle norme di legge vigenti.

#### **Articolo 4**

##### **Messi notificatori**

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive, nonché degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie, e per tutte quelle procedure che

richiedono formale notifica, ferme restando le disposizioni vigenti, il Dirigente dell'ufficio competente, con proprio atto, secondo la normativa vigente, può nominare, ove necessario, uno o più messi notificatori<sup>5</sup>;

## **Articolo 5**

### **Scadenze per la riscossione delle entrate**

1. Con l'atto di accertamento dell'entrata vengono determinati<sup>6</sup>:
  - la ragione del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
  - il debitore;
  - la somma da incassare;
  - la scadenza della riscossione.
2. I termini per il pagamento delle entrate tributarie sono determinati:
  - a) per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
  - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
3. I termini per il pagamento delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, sono determinati:
  - a) per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo da approvare annualmente con atto dirigenziale;
  - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento giudiziario o atto amministrativo specifico, è determinata dai medesimi atti o provvedimenti. Il responsabile dell'entrata adotta uno specifico atto per la richiesta della relativa annotazione contabile.

## **Articolo 6**

### **Modalità di versamento e rimborso**

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria provinciale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di Tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
  - d) mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e, comunque non pagabile, il versamento si considera omesso<sup>7</sup>.  
L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione<sup>8</sup>;
  - e) mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il Tesoriere Provinciale;
  - f) pagamento on-line e altra forma prevista dalla legge.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo<sup>9</sup>.

4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo<sup>10</sup>.

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

6. Il Servizio competente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e notifica tramite messi notificatori o mediante raccomandata A.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

## **Articolo 7**

### **Attività di verifica e controllo del responsabile dell'entrata**

Il responsabile dell'entrata di cui all'art. 3 del presente Regolamento avvalendosi di tutti i poteri previsti dalle norme di legge o di regolamento vigenti, provvede direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi:

- al controllo di dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate.

- a porre in essere gli atti ingiuntivi, e gli eventuali atti sanzionatori, disciplinati dalla legge, dal presente Regolamento e dagli specifici Regolamenti di settore, qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, rilevi un inadempimento del debitore.

- ad invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, qualora non sussistano prove certe dell'inadempimento del contribuente interessato, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

- ad effettuare una ricognizione periodica dello stato di realizzazione dell'entrata segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali squilibri del bilancio di previsione sia in termini di competenza che di residui.

## **SEZIONE II – Procedure di riscossione coattiva**

### **Articolo 8**

#### **Intimazione al pagamento e costituzione in mora**

1. Si ha inadempimento del debitore della Provincia quando lo stesso non esegue il versamento totale o parziale della somma dovuta alla scadenza determinata.

2. Per le Entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da pubblici servizi, in caso di inadempimento del debitore della Provincia, per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, deve essere effettuata la previa costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto ed inviata mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:

- l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento,

- il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione,

- l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.

3. Qualora rispetto al comma precedente, vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.

4. L'intimazione al pagamento deve essere effettuata dal responsabile dell'entrata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, come individuato all'art. 5, e comunque entro il

termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.

5. Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento, senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate negli articoli seguenti.

6. Per le Entrate tributarie l'atto di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applicano i precedenti commi.

## **Articolo 9**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Provincia di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento viene effettuata dai responsabili dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, con le procedure previste dall'art. 52 6° comma del D.Lgs 446/97.

2. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate extra tributarie è apposto dal dirigente responsabile della singola entrata o dal responsabile di apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi<sup>11</sup>.

Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata ovvero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Articolo 10**

### **Competenze in materia di riscossione coattiva**

1. La messa in mora del debitore mediante intimazione al pagamento (ove questa sia necessaria per le entrate non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo), deve essere effettuata con le modalità indicate al precedente art. 8, dal responsabile dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi.

2. Alla scadenza del termine per l'adempimento da parte del debitore (previsto negli atti aventi efficacia di titolo esecutivo, o indicato nell'intimazione al pagamento), il responsabile dell'entrata, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, attiverà la procedura ritenuta idonea, ovvero di riscossione coattiva inviando in allegato alla stessa:

- l'atto che ha costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
- l'atto che costituisce titolo per la riscossione coattiva;
- l'indicazione della data dalla quale il debitore è inadempiente;
- l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali del debitore medesimo.

3. Nel caso di richiesta di riscossione coattiva per una pluralità di soggetti il responsabile dell'entrata redige una lista di tali soggetti debitori indicando per ognuno di essi:

- l'importo da riscuotere;
- l'atto o gli atti che hanno costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
- l'atto o gli atti che costituiscono titolo per la riscossione coattiva;
- la data dalla quale il debitore è inadempiente;
- l'indicazione dei dati anagrafici e fiscali completi.

4. Il responsabile delle Entrate patrimoniali ed assimilate ed i proventi da servizi pubblici, sanzioni ed altro, non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo emette, direttamente o tramite apposita struttura organizzativa individuata dal Piano Esecutivo di Gestione o da altri atti organizzativi, l'ingiunzione al pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639.

5. Allo scadere del termine dell'ingiunzione avvia il successivo iter di iscrizione a ruolo, provvedendo:

- a) all'iscrizione a ruolo delle entrate secondo la normativa vigente<sup>12</sup> ;
- b) alla relativa compilazione dei ruoli;

c) all'apposizione del visto di esecutività dei ruoli<sup>13</sup>.

## **Articolo 11**

### **Dilazioni di pagamento**

1. Possono essere concesse su istanza del contribuente -e fatto salvo quanto previsto nei regolamenti specifici delle singole entrate o dalle normative di riferimento- prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà dello stesso, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti:

- sia per i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.lgs. 13/4/1999, n. 112),
- sia per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria.

2. la dilazione può essere concessa alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) durata massima 24 mesi;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi da calcolarsi ai sensi della normativa vigente<sup>14</sup>.

4. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei precedenti commi soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia.

6. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia.

7. Qualora l'imposta risultasse non dovuta si applica l'art. 8, comma 4, della Legge 27/7/2000, n. 212<sup>15</sup>.

8. Soggetto giuridico competente alla concessione di dilazioni di pagamento del contribuente è il responsabile delle singole entrate.

## **Articolo 12**

### **Esonero dalle procedure**

1. Non si procederà

- alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, anche tributaria<sup>16</sup> Tali importi sono attualmente quelli minimi previsti dal D.P.R. 129 del 16/4/1999 pari a euro 16,53 arrotondati a euro 17,00, fatti salvi i successivi adeguamenti di legge o regolamento.

- all'accertamento e all'iscrizione a ruolo qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito (comprensivo di sanzioni ed interessi) e per ogni periodo di imposta non superi euro 16, 53 arrotondati ad euro 17,00<sup>17</sup> fatti salvi i successivi adeguamenti di legge o regolamento.

2. Gli importi saranno in ogni caso arrotondati all'euro e devono essere omnicomprensivi di interessi e sanzioni comunque denominati.

3. Tali disposizioni non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

## **SEZIONE III – Sanzioni**

## **Articolo 13**

### **Determinazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate dal Consiglio Provinciale in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti per le singole entrate.
2. Le sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo non dovranno essere irrogate dal responsabile qualora gli eventuali errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione.

#### **Articolo 14**

##### **Sanzioni tributarie - Riduzione**

1. La Provincia può ridurre gli adempimenti dei contribuenti applicando la possibilità di riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie [18](#).
2. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'art. 3 c. 133 lettera l) della legge 23/12/96 n. 662, in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti.
3. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal responsabile dell'entrata (come definito dall'art. 3 del presente regolamento) secondo i principi indicati al comma precedente

#### **Articolo 15**

##### **Competenze in materia di atti di accertamento e di atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni**

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente regolamento, è competente alla emissione di atti di accertamento, di violazioni, di contestazione ed irrogazione di sanzioni.

### **CAPO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE**

#### **Articolo 16**

##### **Diritti del contribuente**

La Provincia esercita la propria potestà regolamentare in materia tributaria adeguando i propri atti normativi regolamentari ai principi generali dell'ordinamento tributario dettati dalla legge 27/7/2000 n. 212 contenente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti". In particolare al principio di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie che prevede l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

#### **Articolo 17**

##### **Efficacia temporale delle norme tributarie negli atti normativi della Provincia**

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte da leggi dello Stato o da specifici regolamenti, si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono.

#### **Articolo 18**

##### **Informazione del contribuente**

Per consentire ai cittadini una agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate in materia tributaria dall'ente, il responsabile dell'entrata si attiverà per attuare idonee iniziative di informazione a favore dei contribuenti.

## **Articolo 19**

### **Conoscenze degli atti e semplificazione**

1. Il responsabile dell'entrata informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti<sup>19</sup>.
2. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.
3. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il responsabile dell'entrata deve, prima di procedere alla iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, invitare il contribuente, con i mezzi previsti dalla normativa vigente, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

## **Articolo 20**

### **Chiarezza e motivazione degli atti**

Oltre alle motivazioni prescritte dall'articolo 3 della legge 7/8/1990, n. 241 gli atti in materia tributaria devono indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile dell'entrata;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

## **Articolo 21**

### **Sospensione o differimento dei termini**

La Provincia con deliberazione della Giunta può:

- a) sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili<sup>20</sup>
- b) rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause oggettive di forza maggiore<sup>21</sup>

## **Articolo 22**

### **Interpello del contribuente**

In caso di istanza di interpello inoltrata dai contribuenti, il responsabile dell'entrata risponde in maniera scritta e motivata entro centoventi giorni dalla data di ricezione<sup>22</sup>

## **Articolo 23**

### **Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

La Provincia, per i propri tributi per i quali ha poteri di accertamento attribuiti dalla legge, attua i principi in materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali dettati dall'articolo 12 della legge 212/2000, e sue modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO IV - STRUMENTI DEFLATTIVI E ATTIVITÀ CONTENZIOSA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### ***SEZIONE I – Autotutela e accertamenti con adesione***

## **Articolo 24**

### **Esercizio del potere di Autotutela**

1. La Provincia nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, in attuazione dei principi dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449, applica nell'attività di

accertamento il potere di autotutela secondo la normativa vigente<sup>23</sup>.

2. In pendenza di giudizio la riforma di un provvedimento deve essere preceduta dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora dall'analisi dei sopraindicati elementi emerga l'inopportunità di procedere nella lite, il responsabile, dimostrata l'esistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il provvedimento.

3. Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il responsabile procede alla riforma o annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia applicazione o imposizione;
- b) errore di persona;
- c) errore sul presupposto;
- d) prova di pagamenti regolarmente seguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

## **Articolo 25**

### **Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione**

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.

2. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al responsabile dell'entrata.

## **Articolo 26**

### **Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione**

1. Il responsabile dell'entrata può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi di giudicato sostanziale sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Provincia.

3. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

## **Articolo 27**

### **Accertamento con adesione**

1. Ai fini della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica anche per le entrate tributarie dell'Ente, la normativa in materia di accertamento con adesione del contribuente<sup>24</sup>.

2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte della Provincia.

3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti.
4. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per l'imposta a tributo oggetto dell'adesione, si applicano nelle misure previste dalla normativa vigente<sup>25</sup>

## ***SEZIONE II - Attività Contenziosa***

### **Articolo 28**

#### **Tutela giudiziaria**

1. La tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura.
2. Nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie nei quali la Provincia di Firenze è parte, in qualità di soggetto che ha emanato l'atto impugnato, o non ha emanato l'atto richiesto, e nei cui confronti è proposto il ricorso della parte ricorrente, essa sta in giudizio, ai sensi dell'art. 11 terzo comma del D.Lgs. 31/12/92 n. 546.

### **Articolo 29**

#### **Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale nel processo tributario**

1. La conciliazione giudiziale può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
2. La conciliazione può avere luogo solo davanti alla Commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
3. La conciliazione può essere totale o parziale, cioè può riguardare solo alcuni aspetti della controversia.
4. La proposta della conciliazione, sia totale che parziale, può provenire da ciascuna delle parti del processo e cioè:
  - dalla parte ricorrente (il contribuente che ha proposto il ricorso);
  - dalla parte resistente (Provincia).
5. La conciliazione giudiziale nel processo tributario è meglio disciplinata dall'articolo 48 del D.lgs 31/12/1992, n. 546 e sue modificazioni e integrazioni.
6. Gli avvocati del Servizio Avvocatura, che nell'ambito del processo tributario tutelano le ragioni della Provincia, su parere del Responsabile dell'entrata, come definito all'art. 3 del presente Regolamento, stabiliscono le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui al citato art. 48 del D.Lgs. 546/92.

## ***SEZIONE III - Disposizioni Transitorie***

### **Articolo 30**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, entra in vigore con efficacia dall'1/1/2008.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso anche ai procedimenti di entrata non ancora conclusi con la riscossione.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Codice civile

L'art. 1219 del Codice Civile: Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

L'art. 1284 del Codice Civile: Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3% in

ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

*In ordine cronologico di data*

### **ANNO 1910**

R.D. 14-04-1910 n. 639 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

### **ANNO 1933**

R.D. 1736/1933 art. 35

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati [50, 75] se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

- 1) con atto autentico (protesto) [46, 48, 60, s., 78], oppure:
- 2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:
- 3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

### **ANNO 1972**

D.P.R. 26/10/1972 N. 633 - art. 38 bis - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto - Esecuzione dei rimborsi.

I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione intitoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel 1° comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. (omissis)

### **ANNO 1973**

D.P.R. 29-09-1973 n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito D.P.R. 29-09-1973 n. 602 art. 12. comma 4 - Formazione e contenuto dei ruoli.

Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

D.P.R. 29-09-1973 n. 602 art. 12bis -Importo minimo iscrivibile a ruolo.

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire 20.000; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, c. 2, della legge 8/5/1998, n. 146.

### **ANNO 1990**

Legge 241/1990 - Art. 3

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal c. 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

## **ANNO 1992**

D.Lgs 31/12/92 n. 546 contiene le disposizioni sul processo tributario ed in particolare l'art. 11 ha per oggetto la capacità di stare in giudizio ed al 3° comma dispone che "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento".

D.Lgs 31/12/92 n. 546 art. 11 - 3 comma - Capacità di stare in giudizio. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

D.Lgs 31/12/92 n. 546 art. 48 e s.m.i. (come modificato dall'art. 12, D.L. 8/8/1996, n. 437, poi dall'art. 14, D.Lgs. 19/6/1997, n. 218. L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 5/6/1998, n. 203), ha per oggetto disposizioni in materia di conciliazione giudiziale e dispone che:

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'art. 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla Commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali se le somme dovute superano i 100 milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'art. 5 del D.P.R. 28/9/1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la Commissione può assegnare un termine non superiore a 60 giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in Camera di Consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della Commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero

importo o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della Commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del Presidente è depositato in segreteria entro 10 giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di 1/3 delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo

#### **ANNO 1994**

D.L 30/09/94 n. 564 convertito in Legge 30/11/94 n. 656 art. 2-quater

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione .

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-ter. Le Regioni, le Province e i Comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

#### **ANNO 1996**

L.23/12/96 n.662 art. 3 comma 133. Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

#### **ANNO 1997**

D.M. 11/2/97 n. 37 disciplina "l'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria".

D.Lgs 19/6/97 n. 218 disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

D.Lgs 218/97 l'art. 3 comma 3° dispone che: "a seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge".

D.Lgs 218/97 art. 6 Istanza del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, e 52 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul

valore aggiunto accertata, indicato nell'art. 60, 1° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

D.Lgs 218/97 art. 12 Istanza del contribuente

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

D.Lgs 218/97 – l'art. 15 disciplina le sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione e dispone che:

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'art. 2, c. 5, del presente Decreto, nell'art. 71 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e nell'art. 50 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.P.R. 31/10/1990, n. 346, sono ridotte a 1/4 se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi 2 e 3. Con Decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute.

D.lgs. 15/12/97 446 - Art. 52. -Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle Finanze e della Giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle Finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di

legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8/6/1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8/6/1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, c. 3, lettera e), della citata legge n. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al c. 3 del medesimo art. 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione;

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14/4/1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. abrogato

D.Lgs. 15/12/97 n.446 - Art. 54. -Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

D.Lgs 18/12/97 n. 471 disciplina la riforma delle sanzioni tributarie non penali

D.Lgs. 471/1997 Art. 13. -Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs 18/12/1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati

tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.

D.Lgs 18/12/97 n. 472 disciplina le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Dlgs 472/1997 Art. 6. - Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal D.Lgs 8/10/1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

D.Lgs 472/1997 -art. 7 - I criteri di determinazione della sanzione tributaria

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Dlgs 472/1997 - Art. 13. - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

b) ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero a 1/8 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul

valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. abrogato

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Dlgs 472/1997 -Art. 16. - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18;

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro 120 giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.

Dlgs 472/1997 Art. 16-bis. -Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni

1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16, relativo alle violazioni previste dall'art. 6, c. 3, e dall'art. 11, commi 5 e 6, del D.lgs 18/12/1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro 180 giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'art. 16, comma 7, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003.

Dlgs 472/1997 Art. 17. -Irrogazione immediata

1. In deroga alle previsioni dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi

relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29/9/1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3.

D.Lgs 18/12/97 n. 473 - disciplina la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi ed al capo quarto le sanzioni in materia di tributi locali.

L. 27/12/97 449 - ART. 24. Disposizioni in materia di riscossione.

Comma 39 Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Comma 40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze.

L. 27/12/97 449 - ART. 50. -Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs 19/6/1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b), della legge 23/12/1996, n. 662, in quanto compatibili.

## **ANNO 1998**

Legge 8/5/98 146 Art. 16. -Crediti tributari di modesta entità

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23/8/1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23/8/1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.

## **ANNO 1999**

D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 - Art. 17. -Entrate riscosse mediante ruolo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129. Il regolamento previsto dal presente comma, recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni

periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31/12/1997, in lire trentaduemila.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 13-04-1999 n. 112 Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28/9/1998, n. 337.

D.Lgs. 13-04-1999 n. 112 Art. 3 comma 6 -Procedura di affidamento

Omissis...

6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del D.lgs 15/12/1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Omissis...

L. 13/5/99 n. 133 - Art. 13. commi 3 e 4 -Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi.

Omissis...

3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.

4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## **ANNO 2000**

L. 27 Luglio 2000 n. 212 -Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Art. 1. Principi generali.

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.

L. 212/2000 - Art. 2. -Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

L. 212/2000 - art. 3 - Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

L. 212/2000 - art. 5 - Informazione del contribuente

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

L. 212/2000 - Art. 6. - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7/8/1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di

imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

L. 212/2000 -art. 7 -Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7/8/1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

L. 212/2000 - art. 8 Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal Codice Civile.

4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di 10 anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

6. Con Decreto del Ministro delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23/8/1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5/7/1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23/8/1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

L. 212/2000 - art. 9 Rimessione in termini

1. Il Ministro delle Finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle Finanze, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

L. 212/2000 -art. 10 -Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

L. 212/2000 -art. 11 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'art. 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30/12/1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

L. 212/2000- art. 12 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista,

deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

L. 212/2000 - art. 15 Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie Il Ministro delle Finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle Finanze ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 -Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

D.lgs. 267/2000 - art. 30 -Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti

D.lgs. 267/2000 - art. 31 -Consorzi.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

D.Lgs. 267/2000 art. 42 comma secondo

lettera e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

lettera f) Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: istituzione ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

D.lgs. 267/2000 - Articolo 169 -Piano Esecutivo di Gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Comunità Montane.

D.Lgs. 267/2000 - Articolo 179 comma 2 e 3 -Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal Regolamento di Contabilità dell'ente.

## **ANNO 2002**

L. 27/12/2002 n. 289 - Art. 25. -Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge 23/8/1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2, del D.lgs 30/3/2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate

nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

-----  
1 art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [Indietro](#)

2 art. 1 comma 169 legge 296 27.12.2006 - finanziaria 2007 [Indietro](#)

3 art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [Indietro](#)

4 art. 169 e 179, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 [Indietro](#)

5 Art 1, commi 158, 159 e 160 L. 269/06 Finanziaria 2007 [Indietro](#)

6 Art. 179, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Indietro](#)

7 Legge 27/12/97 n. 449, art. 24, comma 39. [Indietro](#)

8 R.D. 21/12/1933, n. 1736, art. 45 [Indietro](#)

9 Art. 1 c. 166 L. 296/06 Finanziaria 2007 [Indietro](#)

10 Art. 1 c. 164 L. 296/06 Finanziaria 2007 [Indietro](#)

11 D.lgs. 13/4/1999, n. 112 e del D.P.R. 29/9/73 n. 602 [Indietro](#)

12 art. 17 del D.L.gs. 26/2/1999 n. 46 ed art. 3, c. 6, del D.Lgs. 13/4/1999 n. 112 e del D.P.R.. 29/09/73 n. 602. [Indietro](#)

13 art. 12 4° comma del D.P.R. 602 /1973, art. 3, 8° comma D.M. 3/9/1999, n. 321, art. 52, 5° comma, lettera d) D.lgs 15/12/97 n. 446 [Indietro](#)

14 Art. 1, comma 165 L. 296/06 Finanziaria 2007 [Indietro](#)

15 Legge 212/2000 Art. 8 comma 4 – "l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fedejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata". art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289. [Indietro](#)

16 art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 [Indietro](#)

17 D.P.R. 129/1999 [Indietro](#)

18 articolo 50 della legge 27/12/97 n. 449 [Indietro](#)

19 articolo 6 legge 27 luglio 2000 n. 212 [Indietro](#)

20 art. 9 della legge 212/2000 [Indietro](#)

21 art. 9 della legge 212/2000 [Indietro](#)

22 art. 11 della legge 27/7/2000, n.212 [Indietro](#)

23 D.L. 30/09/94, n. 564, art. 2-quater convertito con legge 30/11/94 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/02/97 n. 37 [Indietro](#)

24 L. 27/12/1997, n. 449, art. 50 sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 218/1997 per i tributi erariali, in quanto compatibili. [Indietro](#)

25 art. 3 comma terzo del D.Lgs 218/97 [Indietro](#)